Novità in materia di whistleblowing ex D.lgs. 24/2023

- Aggiornamento in data 15/07/2023 -

Il D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, in vigore dal 15 luglio 2023, riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" ha sostituito le disposizioni in materia previste dalla L. n. 179/2017 per il settore pubblico e dal D.Lgs. n. 231/2001 per il privato e costituisce la normativa di attuazione della Direttiva Europea in.1937/2019 in materia di *whistleblowing*,

La norma prevede l'obbligo di predisporre i canali di segnalazione interna a disposizione dei soggetti di cui all'art.3 del D.lgs. 24/2023 (ad esempio dipendenti, tirocinanti, ex dipendenti, ecc..) al fine di segnalare violazioni di disposizioni nazionali o dell'U.E. che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato quali, ad esempio:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, o violazioni di modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 integrato ex L.190/2012;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'U.E. relativi a settori tra i quali appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

Tipologia di segnalazione

L'art. 2 del D.Lgs. n. 24/2023 precisa che la segnalazione è la comunicazione scritta o orale di informazioni sulle violazione e può manifestarsi in forma di:

- segnalazione interna: comunicazione scritta, scritta od orale, presentata tramite il canale di segnalazione interna;
- segnalazione esterna: comunicazione scritta, scritta od orale, presentata tramite il canale di segnalazione esterna (A.N.A.C.);
- divulgazione pubblica: comunicazione delle informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

La segnalazione interna è la **prima modalità che il segnalante è tenuto a seguire**, salvo la sussistenza delle condizioni previste per l'utilizzo degli altri canali (previste dall'art. 6 del D.Lgs. n. 24/2023).

Segnalazione interna

Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 24/2023, l'ente, sentite le rappresentanze sindacali, ha attivato i propri canali di segnalazione, che garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della **persona segnalante**, della **persona coinvolta** (da intendersi come la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata) e della

persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del **contenuto** della segnalazione e della relativa **documentazione**.

Le segnalazioni possono essere effettuate in **forma scritta**, anche con modalità informatiche, oppure in **forma orale**.

Il destinatario della segnalazione interna è il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

Obbligo di riservatezza

La Società ha definito il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con fornitori esterni che trattano dati personali.

Tutela della persona segnalante

Le misure di protezione vengono applicate al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) al momento della segnalazione (o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica) la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere;
- b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata secondo le modalità previste.

I **motivi** che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono **irrilevanti ai fini della sua protezione**.

La persona segnalante è tutelata altresì nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la stessa è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la **responsabilità penale** della persona segnalante per i reati di **diffamazione** o di **calunnia** o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave la tutela non è garantita ed è irrogata una **sanzione disciplinare**.

Divieto di ritorsione

La persona fisica o giuridica segnalante non può subire alcuna ritorsione.

Costituiscono ritorsioni, ad esempio:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro.

Protezione dalle ritorsioni

La persona fisica o giuridica segnalante può:

• richiedere informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni ad uno degli **enti del Terzo settore** di cui al **Registro** istituto presso **l'ANAC** e da questa pubblicato sul proprio sito;

 comunicare direttamente all'ANAC le ritorsioni che ritiene di avere subito. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico, l'ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina; in caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato l'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli: le persone licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro.

Limitazioni della responsabilità

Non è **punibile**, ed è **esclusa** altresì ogni ulteriore **responsabilità** anche di natura civile o amministrativa, l'ente o la persona segnalante che rivela o diffonde informazioni sulle violazioni:

- coperte dall'obbligo di **segreto** diverso da quello professionale forense e medico, o relative alla tutela del **diritto d'autore** o alla protezione dei **dati personali**;
- che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata;

quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero **fondati motivi** per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse **necessaria per svelare la violazione** e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

La **responsabilità** penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, **non** è **esclusa** per i **comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione**, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica **o** che **non** sono **strettamente necessari a rivelare la violazione**.

Segnalazione esterna

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 24/2023, la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre **una delle seguenti condizioni**:

- a) non è stata attivato, nell'ambito del suo contesto lavorativo, il canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 24/2023;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La **segnalazione esterna**, nuova modalità esercitabile **dal 15 luglio 2023**, può essere effettuata tramite:

- comunicazione scritta tramite il canale di segnalazione esterna attivato da A.N.A.C. sul proprio sito tramite url https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/ seguendo le indicazioni. La comunicazione può essere effettuata anche in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale o mediante un incontro diretto. L'ANAC in ogni caso è tenuta a:
 - dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona

segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante;

- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- dare riscontro alla persona segnalante entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento;
- comunicare alla persona segnalante l'esito finale della segnalazione.
- divulgazione pubblica: comunicazione delle informazioni sulle violazioni tramite la stampa o
 mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero
 elevato di persone. Il segnalante può effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:
 - ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
 - ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
 - ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.
- denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

Quanto in precedenza esposto relativamente alle segnalazioni interne, circa obbligo di riservatezza, tutela e responsabilità della persona segnalante vale altresì per le segnalazioni esterne.